

La Direttiva 2016/798 dell'11 maggio 2016 e norme collegate

## La cultura della Sicurezza nella nuova disciplina comunitaria e nazionale


- IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA. OBIETTIVI, REQUISITI E OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE.
- L'EFFETTIVITA' DEL REGOLAMENTO DELEGATO UE 762/2018

8 LUGLIO 2021



**Anna Patacchini, European Union Agency for railways**





<https://www.era.europa.eu/>



[https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies\\_it](https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_it)



- 1. Descrivere, almeno negli aspetti principali, il Sistema di Gestione della Sicurezza ferroviaria quale prefigurato nel Regolamento Delegato UE 2018/762, con brevi accenni ai relativi **obiettivi**, ai **requisiti** ed all'**obbligo di documentazione**, ai fini dello sviluppo e della cultura della sicurezza.**
- 2. Favorire la comprensione del ruolo del Regolamento Delegato UE 2018/762 e delinearne **l'effettività** nel contesto legislativo dell'Unione e Nazionale, in relazione ai requisiti obbligatori per il settore ferroviario.**

# **1. IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA:**

## **1. OBIETTIVI**

## 2. REQUISITI

## 3. OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE.

«sistema di gestione della sicurezza»: l'organizzazione, i provvedimenti e le procedure messi in atto da un gestore dell'infrastruttura o da un'impresa ferroviaria per assicurare la gestione sicura dell'esercizio (le operazioni);

Direttiva (UE) 2016/798 (Sicurezza delle ferrovie) Art. 3(9)

Armonizzazione

Sistemi tecnici

Conformità legale

Requisiti di Sicurezza e salute

Benefici economici

Minori costi derivanti dalla "non sicurezza"

Prevenzione

Attività proprie, Interfacce, Fornitori, etc.

SGS come strumento di 'protezione' degli operatori ferroviari

ADOZIONE DI UN SGS

Controllo dei rischi

Tracciabilità

Esercizio sicuro

## Dalla Direttiva sulla Sicurezza (2016/798/UE) al Metodo di Sicurezza Comune sul SGS (2018/762/UE)

*...La struttura di livello elevato ISO (**High Level Structure**) viene usata per raggruppare in modo funzionale i requisiti del sistema di gestione della sicurezza, come previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/798...*



*Direttiva ISO/IEC, parte 1, supplemento consolidato 2016, allegato SL, appendice 2*

Obbligatorio per poter operare nell'UE

Basato su un atto legislativo  
Dir. 2016/798 → D.Lgs. 50/2017 + Reg. 2018/762

Certificato da ERA o da una NSA



Rischi:

- Incidenti / anomalità / Quasi incidenti
- Morti e/o ferimenti di clienti, personale e persone esterne all'ambito ferroviario (riferimento nell'accezione più ampia)
- Degrado o interruzione del servizio
- Danni / costi

Conformità di prodotto / servizio



HLS

Decisione  
Certificazione  
cura di enti

Soddisfazione del cliente  
Mercato / competitività  
Peggioramento delle relazioni con personale, partners, fornitori,...

Rischi:

- Morti e/o ferimenti di persone
- Malattia
- Fatica
- Stress lavoro-correlato
- Peggioramento delle relazioni con personale, partners, fornitori, appaltatori,...



Rischi:

- Inquinamento / acqua
- Salute dei clienti, personale, della società'
- Sostenibilità non raggiunta
- Ambienti di lavoro degradati
- Peggioramento delle relazioni con personale, partners, fornitori, appaltatori,...





# **1. IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA:**

1. **OBBIETTIVI**

2. **REQUISITI**

3. **OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE.**

# **2. L'EFFETTIVITA' DEL REGOLAMENTO DELEGATO UE 762/2018**



- La [Direttiva 2016/798](#) (Direttiva Sicurezza) non è automaticamente applicabile negli Stati membri

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0798>



ISSN 1977-0707

**Gazzetta ufficiale** **L 138**

dell'Unione europea



Edizione in lingua italiana      Legislazione      59° anno  
26 maggio 2016

Sommario      *I Atti legislativi*      pagina

REGOLAMENTI

\* Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 <sup>(1)</sup>      1

DIRETTIVE

\* Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea <sup>(1)</sup>      44


\* **Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie <sup>(1)</sup>**      **102**


- Necessita di trasposizione nella legislazione nazionale
- In Italia: [Decreto legislativo n. 50/2019](#)

Testo consolidato disponibile : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02016L0798-20201023>

	Art.	DIRETTIVA (UE) 2016/798	Art.	DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 2019, n. 50	
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	1	Oggetto	1	Finalita'	Capo I
	2	Ambito di applicazione	2	Ambito di applicazione	Disposizioni generali
	3	Definizioni	3	Definizioni	
CAPO II SVILUPPO E GESTIONE DELLA SICUREZZA FERROVIARIA	4	Ruolo degli attori del sistema ferroviario dell'Unione nello sviluppo e miglioramento della sicurezza ferroviaria	4	Ruolo dei soggetti del sistema ferroviario nello sviluppo e miglioramento della sicurezza ferroviaria	Capo II Sviluppo e gestione della sicurezza ferroviaria
	5	Indicatori comuni di sicurezza (CSI)	5	Indicatori comuni di sicurezza	
	6	Metodi comuni di sicurezza (CSM)	6	Metodi comuni di sicurezza e obiettivi comuni di sicurezza	
	7	Obiettivi comuni di sicurezza (common safety targets - CST)			
	8	Norme nazionali in materia di sicurezza	7	Norme nazionali in materia di sicurezza	
9	Sistemi di gestione della sicurezza	8	Sistemi di gestione della sicurezza		
CAPO III CERTIFICAZIONE E AUTORIZZAZIONE DI SICUREZZA	10	Certificato di sicurezza unico	9	Certificato di sicurezza unico	Capo III Certificazione e autorizzazione di sicurezza
	11	Cooperazione tra l'Agenzia e le autorità nazionali preposte alla sicurezza per il rilascio dei certificati di sicurezza unici	10	Cooperazione tra ANSFISA, ERA e le altre autorità nazionali preposte alla sicurezza per il rilascio dei certificati di sicurezza unici.	
	12	Autorizzazione di sicurezza dei gestori dell'infrastruttura	11	Autorizzazione di sicurezza dei gestori dell'infrastruttura	
	13	Accesso alle strutture di formazione	12	Accesso alle strutture di formazione	
	14	Manutenzione dei veicoli	13	Manutenzione dei veicoli	
15	Deroghe al sistema di certificazione di soggetti responsabili della manutenzione	14	Deroghe al sistema di certificazione di soggetti responsabili della manutenzione		
CAPO IV AUTORITÀ NAZIONALI PREPOSTE ALLA SICUREZZA	16	Compiti	15	Principi che regolano l'attività e il funzionamento dell'ANSFISA	Capo IV Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)
	17	Supervisione	16	Compiti in ambito ferroviario dell'ANSFISA	
	18	Principi che regolano le decisioni	17	Supervisione	
	19	Relazione annuale	18	Principi che regolano le decisioni	
			19	Relazione annuale	

# I criteri del Metodo di Sicurezza Comune sul Sistema di Gestione della Sicurezza





# I requisiti del SGS in una ruota "the SMS wheel"

Categories ▾ Home Top charts New releases

**UNION AGENCY FOR RAILWAYS**

## SMS

PEGI 3  
This app is compatible with your device.

**Installed**






This App provides an overview of the main elements constituting a railway Safety Management System (SMS), including brief descriptions about their meaning. It also contains a management maturity model tool which allows a user to evaluate how effective the SMS is by scoring the safety performance and creating a report on the findings.

**Download the SMS app**


ERA has developed an app that allows users to intuitively access and navigate the main elements of a SMS and evaluate the maturity of an individual SMS as to provide a focus for improvement of those areas which are performing less well.

Download for mobile devices the ERA SMS app here:



## SGS – A cosa servono i requisiti del SGS + la legislazione correlata





# **1. IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA:**

1. **OBBIETTIVI**

2. **REQUISITI**

3. **OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE**



## Art. 9.2 Sistemi di gestione della sicurezza

Il sistema di gestione della sicurezza è **documentato in tutti i suoi elementi pertinenti (v. articolo 9.3)** e descrive in particolare la ripartizione delle responsabilità in seno all'organizzazione del GI o dell'IF....

## Art. 10.3 Certificato di sicurezza unico

La domanda di certificato di sicurezza unico è accompagnata da un fascicolo che include le **prove documentali** che:

- a) l'IF ha elaborato un proprio SGS a norma dell'articolo 9 e soddisfa i requisiti di STI, CSM e CST e di altre pertinenti disposizioni legislative ai fini del controllo dei rischi e della prestazione di servizi di trasporto sulla rete in condizioni di sicurezza; e
- b) se del caso, l'impresa ferroviaria soddisfa i requisiti previsti dalle norme nazionali pertinenti notificate a norma dell'art. 8.

## Art. 12.1 Autorizzazione di sicurezza ai gestori dell'infrastruttura

L'autorità nazionale preposta alla sicurezza spiega i **requisiti delle autorizzazioni di sicurezza e i documenti prescritti**, se del caso sotto forma di un documento informativo per la compilazione della domanda.

- **Art. 18.2 Principi che regolano le decisioni**

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza hanno la facoltà di condurre le ispezioni, gli audit e le indagini necessari per l'assolvimento dei propri compiti e **possono accedere a tutta la documentazione pertinente**, ai locali, agli impianti e alle attrezzature...




## Reg. 762/2018, Criterio 4.5.1: LA DOCUMENTAZIONE DEL SGS

Deve essere **redatta** una **descrizione** del sistema di gestione della sicurezza, la quale deve includere:

- a) l'individuazione e la descrizione dei processi e delle attività connessi alla sicurezza delle operazioni ferroviarie, **comprese le mansioni connesse alla sicurezza e le responsabilità ad esse collegate** (cfr. 2.3. Ruoli organizzativi, responsabilità, oneri e poteri);
- b) le **interazioni** tra questi processi;
- c) le **procedure** o gli altri documenti contenenti la descrizione del modo in cui tali processi sono attuati;
- d) **l'individuazione di contraenti, partner e fornitori** con una descrizione del tipo e dell'entità dei servizi forniti;
- e) **l'individuazione di accordi contrattuali** o di altro tipo, conclusi tra l'organizzazione e le altre parti di cui alla lettera d), necessari al fine di controllare i rischi per la sicurezza dell'organizzazione e i rischi connessi all'impiego di contraenti;
- f) il riferimento ai documenti richiesti dal presente regolamento




## INFORMAZIONI DOCUMENTATE





## IL SISTEMA DOCUMENTALE DEL SGS



### 1. IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA:

1. OBIETTIVI,
2. REQUISITI
3. OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE.

### **2. L'EFFETTIVITA' DEL REGOLAMENTO DELEGATO UE 762/2018**

## **Regolamenti: portata generale / obbligatori / direttamente applicabili**

Si definiscono **regolamenti delegati** quando sono adottati dalla Commissione Europea

- in qualità di delegata ai sensi dell'art. 290 TFUE (atti non legislativi)
- **integrano** o modificano atti legislativi (art. 6.6 della Direttiva 2016/798 sulla sicurezza ferroviaria);
- hanno obiettivi specifici (**stabiliscono un metodo comune di sicurezza**);
- sono firmati dal presidente della Commissione. (J-C. Juncker).

Vengono pubblicati nella **Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea** (<https://eur-lex.europa.eu/> )

Entrano in vigore alla data da essi stabilita.



## EUR-Lex

- BG Достъп до пра
- ES El acceso al De
- CS Přístup k právu
- DA Adgang til EU-
- DE Der Zugang zur
- ET Juurdepääs Eu
- EL Πρόσβαση στο
- EN Access to Euro
- FR Accès au droit
- GA Rochtain ar dh
- HR Pristup zakono
- IT L'accesso al di
- LV Piekļuve Eiropā
- LT Prieiga prie Eu
- HU Hozzáférés az
- MT Aċċess għal-liġ
- NL De toegang tot
- PL Dostęp do aktó
- PT Acesso ao direi
- RO Accesul la drep
- SK Prístup k právu
- SL Dostop do prav
- FI Euroopan unio
- SV Ingång till EU-

RICERCA RAPIDA

RICERCA

Consigli per la ricerca

Servono più opzioni di ricerca? Utilizzare la Ricerca avanzata

**Relazioni tra l'UE e il Regno Unito**  
**Nuovi accordi pubblicati**

### Diritto dell'UE

- > Trattati
- Atti giuridici
- Testi consolidati
- Accordi internazionali
- Documenti preparatori
- Documenti EFTA
- Procedure normative
- Sintesi della legislazione dell'UE
- > Istituzioni dell'UE
- EuroVoc

### Giurisprudenza dell'UE

- Giurisprudenza
- Raccolte digitali
- Raccolta della giurisprudenza

### Legislazione nazionale e giurisprudenza

- Recepimento nazionale
- Giurisprudenza nazionale
- Giurisprudenza JURE

### Informazioni

- Attualità
- Ultime novità su EUR-Lex
- Statistiche
- > Registro ELI
- Bilancio on line

### Gazzetta ufficiale

Ultima edizione: 16/06/2021

L213 L213I — C231 C232 C233

Maggiori informazioni >



### Ricerca per numero di documento

### Ricerca per numero CELEX





Articolo 1

**Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento stabilisce metodi comuni di sicurezza (CSM) relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza per quanto riguarda le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2016/798.
2. Il presente regolamento si applica ai certificati di sicurezza unici e alle autorizzazioni di sicurezza rilasciate a norma della direttiva (UE) 2016/798.

I CSM descrivono come siano valutati i livelli di sicurezza, la realizzazione degli obiettivi di sicurezza e la conformità con gli altri requisiti in materia di sicurezza, anche, ove appropriato, attraverso un organismo di valutazione indipendente, elaborando e definendo:

[...] **metodi relativi a un processo del sistema di gestione della sicurezza che debbano essere armonizzati a livello dell'Unione**

Art.  
6.1

Il sistema di gestione della sicurezza è **documentato in tutti i suoi elementi pertinenti** e **descrive in particolare la ripartizione delle responsabilità in seno all'organizzazione** del gestore dell'infrastruttura o dell'impresa ferroviaria. **Il sistema indica come la direzione garantisce un controllo a diversi livelli**, come è garantita la partecipazione a tutti i livelli del personale e dei rispettivi rappresentanti e in che modo è garantito il miglioramento costante del sistema di gestione della sicurezza. È necessario un chiaro impegno ad applicare in modo coerente le conoscenze e i metodi derivanti dal fattore umano. Tramite il sistema di gestione della sicurezza, i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie promuovono una cultura della fiducia e dell'apprendimento reciproci in cui il personale è incoraggiato a contribuire allo sviluppo della sicurezza e, nel contempo, è garantita la riservatezza.

Art.  
9.2

Lo scopo del certificato di sicurezza unico è di **fornire la prova del fatto che l'impresa ferroviaria interessata ha posto in essere un proprio sistema di gestione della sicurezza** ed è in grado di operare in modo sicuro nell'area di esercizio prevista.

Art.  
10.1

L'autorizzazione di sicurezza comprende **un'autorizzazione che attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza del gestore dell'infrastruttura** di cui all'articolo 9

Art.  
12.1

**Effettività:** generale *osservanza* di una norma da parte dei destinatari;

L'effettività di ogni singola norma, coincide o con la **spontanea obbedienza** da parte dei destinatari o con la concreta applicazione della sanzione in caso di violazione della norma stessa

**Effettività ≠ efficacia**

**Efficacia:** capacità della norma di raggiungere il proprio fine

**Norma:** lavoro come prescritto

**SGS:**

- Lavoro come fatto (nella pratica operativa)
- Lavoro come desiderato (es.: procedure)
- Lavoro come riportato (dati ed informazioni fornite per i diversi scopi)

Rapporto tra regole e fatti: **riesce la regola a tradursi in fatti?**

È fondata la **pretesa di porsi come guida effettiva** dei comportamenti delle persone/organizzazioni?

Quale è il **grado accettabile di rispetto delle regole** da parte delle persone/organizzazioni?

**I casi di mancato rispetto** sono accertati e sanzionati dagli Enti preposti.

Liberamente estratto da: <http://www.robortobin.it/ARTICOLI/Effettivit%C3%A0.pdf>

## Rapporto tra regole e fatti: **riesce la regola a tradursi in fatti?**

**L'esperienza della certificazione dimostra che, a fronte di una effettività, attesa dal 2004, ancora ci sono delle difficoltà inerziali**

**La conoscenza del SGS non è ancora radicata.  
Formazione, anche universitaria, sarebbe importante.**

È fondata la **pretesa di porsi come guida effettiva** dei comportamenti delle persone/organizzazioni?

**I sistemi di gestione sono largamente diffusi in gran parte delle organizzazioni che producono beni e servizi, in particolare quelli per i quali è richiesta alta affidabilità.**

**La progressiva armonizzazione dell'architettura e della terminologia dovrebbe favorire l'integrazione e la crescita di sistemi allargati (Spazio Unico Europeo)**

Quale è il **grado accettabile di rispetto delle regole** da parte delle persone/organizzazioni?


**L'adozione del SGS è obbligatoria e valutata ai fini del rilascio dei certificati di sicurezza alle imprese ferroviarie e alle autorizzazioni di sicurezza ai gestori delle infrastrutture. Le carenze del SGS possono determinare il rifiuto delle stesse o provocarne la limitazione di scopo**



**I casi di mancato rispetto** sono accertati e sanzionati dagli Enti preposti.

**L'ERA ha prodotto delle linee guida per le NSA, che riguardano l'esecuzione di azioni a seguito di rilievo di non conformità: segnalazioni (bonarie) con richiesta di correzione, sanzioni, comunicazione a ERA, quando essa agisce in qualità di all'ente di certificazione. Gli Stati applicano norme nazionali, in quanto l'ambito non è parte della Direttiva sulla Sicurezza Ferroviaria**

# Effettività nel contesto Europeo della certificazione / autorizzazione di sicurezza



Una possibile causa dell'ineffettività [vale per tutte le leggi, non solo quella italiana] potrebbe essere perché il **problema è troppo complicato** e **non si dispone di strumenti conoscitivi o operativi sufficienti**.

### Soluzioni:

- **linee guida** per l'intero corpus normativo afferente
- **disseminazione** (interventi informativi)
- **formazione** (sviluppo delle competenze a tutti i livelli)
- **sviluppo della cultura della sicurezza**



Grazie per l'attenzione  
[anna.patacchini@era.europa.eu](mailto:anna.patacchini@era.europa.eu)